



Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58

Nota di lettura delle norme di interesse per i Comuni

CAPO I MISURE FISCALI PER LA CRESCITA ECONOMICA	
Norme di interesse	Commento
Articolo 3. (Maggiorazione della deducibilità dell'imposta municipale propria dalle imposte sui redditi)	
<p>1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni».</p>	<p><i>L'articolo 3 incrementa progressivamente la percentuale deducibile dell'IMU dovuta sui beni strumentali dal reddito d'impresa e dal reddito professionale, sino a raggiungere la totale deducibilità dell'imposta a regime, a decorrere dal 2023. Viene così incrementata la previsione del testo originario del decreto-legge che limitava la deducibilità a regime (dal 2022) al 70 per cento.</i></p> <p><i>La percentuale in questione è stata da ultimo elevata dal 20 al 40 per cento dalla legge di bilancio per il 2019 (art.1, co. 12, l. n. 145/2018).</i></p> <p><i>Le norme in esame intervengono sull'articolo 14, co.1, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, che dispone la deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali, sia ai fini della determinazione del reddito di impresa, sia del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e l'indeducibilità dell'IMU a fini IRAP.</i></p> <p><i>L'applicazione delle nuove quote di deducibilità è prevista anche con riferimento all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, (L.P. 23 aprile 2014, n. 3) e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento (L.P. 30 dicembre 2014, n. 14).</i></p>
<p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 50 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nella misura del 60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 e nella misura del 70 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.</p>	<p><i>Il comma 2 indica le percentuali di deducibilità, progressivamente innalzate nel tempo, nelle seguenti misure:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>50 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;</i> - <i>60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e, per effetto delle modifiche in Commissione, a quello in corso al 31 dicembre 2020;</i> - <i>70 per cento nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.</i>
Articolo 3-ter. (Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili)	
<p>1. All'articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la dichiarazione relativa</p>	<p><i>L'articolo 3-ter prevede l'allungamento dei termini per la presentazione della dichiarazione Imu/Tasi, che vengono spostati dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è</i></p>

<p>all'imposta municipale propria (IMU), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».</p> <p>2. All'articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».</p>	<p><i>verificato l'evento che dà origine alla dichiarazione. La norma non specifica la decorrenza e potrebbe, pertanto, essere applicabile fin dall'approvazione definitiva del provvedimento.</i></p> <p><i>Le ragioni di questo spostamento non appaiono chiare e non sembrano rispondere a logiche di semplificazione, dal momento che per i contribuenti e gli intermediari fiscali (CAF e professionisti), la scadenza del 30 giugno permetteva di cumulare diversi adempimenti correlati, tra i quali la compilazione dell'F24 per il versamento di Imu e Tasi e la dichiarazione dei redditi annuale. Inoltre, fissare la scadenza di un termine durante le festività di fine anno rappresenta una complicazione per i contribuenti e per gli intermediari fiscali. Le amministrazioni comunali, poi, a causa della nuova previsione, subiscono un effetto negativo sui termini di accertamento per omessa dichiarazione, che con la modifica si riducono di sei mesi. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono infatti essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, (articolo 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006). Il nuovo termine comporta, pertanto, che l'avvio dei controlli sulle dichiarazioni ritardi di sei mesi, fermo restando il termine ultimo fissato dalla legge per l'invio degli accertamenti.</i></p>
<p>Articolo 3-quater. (Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso)</p>	
<p>1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 3, lettera 0a), le parole: «ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;» sono soppresse;</p> <p>b) al comma 6-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il</p>	<p><i>Con l'articolo 3-quater (lett.a e b)) si prevede la cancellazione degli obblighi dichiarativi in capo ai contribuenti per poter accedere all'agevolazione IMU/Tasi (50% della base imponibile), per abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato.</i></p> <p><i>Relativamente alla lettera a), si deve ricordare che l'agevolazione obbligatoria relativa ai comodati, introdotta con la legge di stabilità 2016, è condizionata alla sussistenza dei seguenti requisiti (lett. 0A, art.13, co.3 del dl 201/2011):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>l'abitazione sia concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;</i>

<p>modello di dichiarazione indicato all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione».</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>il contratto sia registrato;</i> • <i>il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.</i> <p><i>La norma, di sola apparente semplificazione, inserita inizialmente nella Pdl "Semplificazioni fiscali" e poi confluita nel presente "dl crescita", sembra sottintendere che l'informazione circa l'esistenza di un contratto di comodato, informazione acquisibile presso l'Agenzia delle entrate, esaurisca l'esigenza conoscitiva del Comune. Al contrario – e tralasciando le problematiche derivanti dai ritardi e dalla incompletezza dei dati relativi ai comodati resi disponibili dall'Agenzia delle entrate – è essenziale che il contribuente sia messo in grado di dichiarare la sussistenza degli indicati requisiti "soggettivi", che non vengono ovviamente considerati nella trascrizione del contratto di comodato. A titolo esemplificativo, il vincolo del possesso di "un solo immobile" in Italia non è verificabile dai Comuni, in quanto la titolarità catastale non è sufficiente ed è necessario verificare la situazione di possesso sulle banche dati dei registri immobiliari. La dichiarazione pertanto, permetteva agli uffici tributari comunali di avere contezza della reale situazione contributiva degli aventi diritto, così da orientare l'attività di accertamento nel modo più mirato ad evitare di dover inviare questionari o – peggio – avvisi di accertamento non sufficientemente fondati.</i></p> <p><i>Con la lettera b) del comma 1, viene aggiunto un periodo alla fine del comma 6-bis del richiamato articolo 13, che riduce al 75 per cento l'IMU sugli immobili locati a canone concordato (di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431).</i></p> <p><i>Con le modifiche in commento si chiarisce che per usufruire di detta agevolazione il soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito di aver concesso l'immobile a canone concordato, mediante il modello di dichiarazione (indicato all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23), nonché da qualsiasi altro onere dichiarativo e comunicativo.</i></p>
--	--

	<i>Si ricorda che analoga riduzione è prevista per la TASI, come specificamente disposta dall'articolo 1, comma 678, della legge di stabilità 2014 (l. n. 147 del 2013), modificato dall'articolo 1, comma 53 della legge di stabilità 2016 (l. n. 2018 del 2015).</i>
Articolo 4-quater. (Semplificazioni in materia di versamento unitario)	
4. Il comma 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente: «143. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma e per la ripartizione giornaliera, da parte dell'Agenzia delle entrate in favore dei comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con il medesimo decreto è stabilito il termine a decorrere dal quale sono applicate le modalità di versamento previste dal presente comma ».	<i>L'articolo 4-quater, comma 4, modifica la procedura di versamento e attribuzione del gettito dell'addizionale comunale all'IRPEF, disponendo che il versamento è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i Comuni di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma e per la ripartizione giornaliera, da parte dell'Agenzia delle entrate in favore dei Comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali.</i>
Articolo 4-octies. (Obbligo di invito al contraddittorio)	
1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:	<i>La norma è applicabile ai soli tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate</i>
Articolo 4-decies. (Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale)	
1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è inserito il seguente:	<i>La norma è applicabile ai soli tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate</i>

Articolo 7-bis. (Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita)	
<p>1. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati».</p> <p>2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.</p>	<p><i>Con l'articolo 7-bis è prevista a partire dal 2022 l'esenzione Tasi per gli immobili merce, prevedendo al contempo, al comma 2, una copertura finanziaria per la perdita di gettito che subiranno i Comuni pari a 15 milioni di euro, per la quale sarà necessario ed opportuno valutare l'effettiva capienza, anche alla luce dei numerosi casi di insufficienza dei fondi assegnati ai Comuni a seguito dell'analoga esenzione Imu (art. 2, co.2, dl 102 del 2013, convertito nella legge n. 124 del 2013).</i></p>
Articolo 12-bis. (Luci votive)	
<p>1. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 6-ter) è aggiunto il seguente: «6-quater) per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri».</p> <p>2. Per le prestazioni di cui al comma 1 resta l'obbligo di certificazione del corrispettivo ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.</p> <p>3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano dal 1° gennaio 2019.</p>	<p><i>Il comma 1, recependo un emendamento di Anci, esonera dall'obbligo dell'emissione della fattura le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri.</i></p> <p><i>L'attività di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri è soggetta all'obbligo di certificazione del corrispettivo mediante scontrino o ricevuta fiscale (co.2).</i></p> <p><i>Le disposizioni in questione, in base al comma 3, decorrono già dal 1° gennaio 2019.</i></p>
Articolo 13-quater. (Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive)	
<p>1. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 »</p>	<p><i>Con la modifica recata dall'articolo 13-quater, comma 1, si prevede che gli intermediari immobiliari residenti in Italia, appartenenti al medesimo gruppo degli intermediari non residenti che non abbiano nominato un rappresentante fiscale, sono solidalmente responsabili per il pagamento della ritenuta IRPEF sui canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve. In questo modo, il legislatore è intervenuto nel senso di superare i rischi di evasione/elusione generati dall'inerzia nella nomina del responsabile fiscale cui i soggetti non residenti erano già tenuti ai sensi del previgente articolo 4, comma 5-bis del Dl 50/2017.</i></p>
<p>2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle entrate, che li rende</p>	<p><i>Il comma 2 prevede che i dati sulle presenze in strutture ricettive acquisiti dal Ministero dell'interno ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza siano messi a disposizione in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva all'Agenzia delle Entrate ai fini del controllo dei corretti adempimenti fiscali.</i></p>

<p>disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali.</p>	<p><i>L'Agenzia delle Entrate a sua volta consente l'accesso a tali dati ai Comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno.</i></p>
<p>3. I criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.</p>	<p><i>Il comma 3 prevede che i criteri, i termini, e le modalità di accesso ai dati di cui al comma precedente siano stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Interno, da adottare entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto può essere adottato unilateralmente.</i></p>
<p>4. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti nel territorio nazionale, identificate mediante un codice alfanumerico, di seguito denominato « codice identificativo », da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.</p>	<p><i>Il comma 4 prevede l'istituzione, presso il Mipaaf, di una banca dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi che saranno identificate mediante l'attribuzione di un codice identificativo di tipo alfanumerico da utilizzarsi in ogni comunicazione inerente l'offerta e la promozione dei servizi all'utenza.</i></p>
<p>5. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:</p>	<p><i>Il comma 5 rimanda ad un decreto del Mipaaf il compito di definire le norme per la realizzazione, la gestione e l'accesso alla banca dati istituita ai sensi del precedente comma 4.</i></p>

<p>a) le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati;</p> <p>b) le modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati;</p> <p>c) le modalità con cui le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione degli utenti e delle autorità preposte ai controlli e quelle per la conseguente pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;</p> <p>d) i criteri che determinano la composizione del codice identificativo, sulla base della tipologia e delle caratteristiche della struttura ricettiva nonché della sua ubicazione nel territorio comunale.</p>	
<p>6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Direttore dell'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative per l'accesso ai dati relativi al codice identificativo di cui al comma 4 da parte dell'Agenzia delle entrate.</p>	<p><i>Il comma 6 prevede che le modalità di accesso alla banca dati da parte dell'Agenzia delle entrate sono stabilite con decreto del Mipaaf, di concerto con il Mef, sentiti Direttore dell'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali. Allo stato attuale, il comma 6 non menziona esplicitamente i Comuni quali soggetti fruitori della banca dati, sebbene si ritenga possa valere il medesimo meccanismo di accesso comunale intermediato dall'Agenzia delle Entrate previsto per i dati di fonte di pubblica sicurezza (comma 2).</i></p>
<p>7. I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione.</p>	<p><i>Il comma 7 pone l'obbligo in capo ai titolari delle strutture ricettive, ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché ai soggetti che gestiscono portali telematici, di pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione di alloggi.</i></p>
<p>8. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 7 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.</p> <p>9. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del comma 4, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.</p>	<p><i>L'inosservanza dell'obbligo di comunicare il codice identificativo nelle offerte e nelle promozioni di alloggi comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 che è elevata al doppio nel caso di reiterata violazione (comma 8).</i></p> <p><i>Per la realizzazione della banca dati delle strutture ricettive il comma 9 prevede per l'anno 2019 lo stanziamento di 1 milione di euro.</i></p>

Articolo 14. (Enti associativi assistenziali)

1. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali » sono sostituite dalle seguenti: «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali».

2. Il comma 4 dell'articolo 89 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è sostituito dal seguente:

«4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse” sono sostituite dalle seguenti: “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse” ».

L'articolo 14 reca norme di coordinamento normativo riguardanti le caratteristiche di non commercialità delle attività svolte da alcuni organismi appartenenti al Terzo settore, nelle more della piena operatività della riforma di cui al d.lgs. n. 117 del 2017. Le revisioni riguardano in modo “incrociato” il Testo unico delle imposte sui redditi (art. 148, co.3) e il nuovo codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017, art. 89, co 4).

La revisione normativa non sembra avere effetto sulle condizioni di esenzione degli organismi in questione dai tributi erariali e locali e riguarda, in particolare, le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona.

Il comma 2 riscrive il comma 4 dell'art. 89 del codice del terzo settore che, a sua volta, riformula il citato art. 148 del TUIR. La norma è volta a chiarire il perimetro applicativo dell'agevolazione sia nel testo vigente sia in quello che opererà a seguito della piena efficacia della riforma del terzo settore con l'avvenuta istituzione del Registro dei relativi enti.

Articolo 15. (Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali)

1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla

La definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento è stata richiesta dall'Anci sin dall'introduzione della definizione agevolata dei ruoli nel dl fiscale 119 del 2018, con l'intento di ristabilire uniformità di trattamento tra i contribuenti nei confronti

<p>riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.</p> <p>2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:</p> <p>a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;</p> <p>b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;</p> <p>c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi; d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.</p> <p>3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.</p> <p>4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono</p>	<p><i>dei quali sia stata attivata la riscossione coattiva mediante ruolo e quelli per i quali sia stata utilizzata la procedura dell'ingiunzione di pagamento.</i></p> <p><i>Si ricorda che sul tema IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento, comprensiva di schemi di delibera:</i></p> <p><i>https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9748-la-nuova-definizione-agevolata-delle-ingiunzioni-di-pagamento-nel-dl-crescita).</i></p> <p><i>L'articolo 15 in esame prevede la possibilità per gli enti territoriali di introdurre la definizione agevolata dei provvedimenti di ingiunzione fiscale emanati dagli enti stessi o dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, notificati negli anni dal 2000 al 2017, prorogando ancora una volta la prima definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento introdotta dal dl 193 del 2016.</i></p> <p><i>Si tratta di una facoltà che deve essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del dl Crescita (dl 30 aprile 2019, n.34) e quindi entro lunedì 1° luglio 2019 (poiché la scadenza effettiva – 30 giugno – è domenica), mediante delibera del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs n.446 del 1997. Non è infatti stata accolta la proposta di posporre tale termine, anche in considerazione dei molti Comuni che possono aver avuto difficoltà nella deliberazione per effetto del turno elettorale delle scorse settimane.</i></p> <p><i>L'art. 15 introduce una disciplina applicativa specifica e differenziata rispetto all'articolo 3 del Dl n. 119 del 2018 (disciplinante la rottamazione dei ruoli), che prevede l'abbuono delle sole sanzioni senza menzionare gli interessi di mora, mentre rimette alle decisioni delle amministrazioni locali la regolamentazione dei criteri e delle modalità di accesso alla definizione agevolata. Con la stessa delibera di adesione alla definizione agevolata, che dovrà essere pubblicata entro trenta giorni dall'adozione nel sito internet istituzionale del Comune, a norma del comma 2, gli enti territoriali stabiliscono anche l'esclusione delle sanzioni relative alle entrate in questione, oltre che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;</i>
---	--

<p>acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.</p> <p>5. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.</p> <p>6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;</i> • <i>i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;</i> • <i>il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.</i> <p><i>Il comma 4 prevede la decadenza dai benefici della definizione agevolata per i mancati o ritardati pagamenti anche di una sola rata. Non viene quindi ripreso il dispositivo di alleggerimento della penalizzazione dei ritardi brevi di pagamento, previsto invece per la definizione agevolata dei ruoli. Si ritiene in proposito che il regolamento comunale possa considerare applicabile, al fine di mantenere il rapporto con il contribuente su un piano di collaborazione, determinare un breve "intervallo di tolleranza" per i pagamenti effettuati oltre le scadenze stabilite per ciascuna rata.</i></p> <p><i>Come per la definizione agevolata dei ruoli, sono escluse (comma 5): le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.</i></p> <p><i>Inoltre, per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni dell'articolo 15 in commento si applicano limitatamente agli interessi (anche a quelli moratori), compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (maggiorazione di un decimo per ogni semestre).</i></p>
--	---

	<p>Il comma 6 prevede espressamente l'applicazione delle disposizioni dell'articolo in esame alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità e compatibilmente con le forme e le condizioni speciali dei rispettivi statuti.</p>
<p align="center">Articolo 15-bis. (Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali)</p>	
<p>1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 15 è sostituito dal seguente: «15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2021»;</p> <p>b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti: «15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.</p>	<p><i>L'articolo 15-bis modifica le modalità e i termini di invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane. La lettera a) del comma 1 introduce l'obbligo di trasmissione telematica esclusiva delle delibere inerenti ai tributi a partire dal 2020. Con riferimento alle province e alle città metropolitane, la disposizione si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2021.</i></p> <p><i>La lettera b) inserisce quattro nuovi commi all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2011, in materia di imposta municipale propria: 15-bis, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies.</i></p> <p><i>Il nuovo comma 15-bis prevede che con decreto del Mef, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AgI), da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.</i></p> <p><i>La disposizione sembra sottintendere una rilevante semplificazione dei criteri di differenziazione delle aliquote da parte dei Comuni e, di fatto, una compressione delle autonomie regolamentari finora assicurate dall'ordinamento, che andrà ben valutata anche in relazione alle proposte in corso di discussione circa l'unificazione IMU-Tasi.</i></p>

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

*Il **comma 15-ter** modifica, a decorrere dal 2020, i termini di efficacia delle delibere tariffarie e regolamentari. Con l'articolo in questione si prevede che le delibere diverse da quelle relative ad Imu, Tasi, Addizionale Irpef (per le quali è già regolato un obbligo di invio e pubblicazione) e Imposta di soggiorno, siano "efficaci" dalla data di pubblicazione sul sito informatico del Mef disposta al 28 ottobre, a fronte di un termine per l'invio da parte dei Comuni entro il 14 dello stesso mese. L'intento del legislatore pare riconducibile ad un allineamento delle scadenze con IMU e Tasi, rinvenendo in tale coincidenza un elemento semplificativo. Tuttavia, avrebbe dovuto essere più attentamente considerato che i tributi locali sono estremamente diversificati tra loro e che ciascun Comune ha fissato le proprie scadenze entro i limiti delle leggi vigenti che prevedono termini diversi, anche al fine di garantire il necessario equilibrio tra entrate e uscite. Invece, il comma in commento prevede che la pubblicazione al 28 ottobre dei provvedimenti tariffari relativi ai tributi indicati costituisca condizione di efficacia perentoria ai fini dell'applicazione delle variazioni delle misure del prelievo. Pertanto, con la nuova disciplina, per le scadenze di versamento fissate ante 1° dicembre si dovrebbero applicare le tariffe dell'anno precedente, mentre solo dopo il 1° dicembre di ciascun anno potranno essere considerati gli effetti degli atti pubblicati entro il 28 ottobre e saranno possibili gli eventuali conguagli su quanto già versato, a saldo dell'importo dovuto per l'intero anno. Gli effetti della norma appaiono particolarmente preoccupanti per la gestione della TARI che costringerà i Comuni a richiedere conguagli di fine anno in caso di aumento dei costi del servizio, così da mantenere in equilibrio il bilancio.*

*Il **comma 15-quater** prevede norme relative all'efficacia differita delle delibere comunali in materia di imposta di soggiorno, contributo di soggiorno di Roma capitale, contributo a carico dei vettori per l'accesso al Comune di Venezia e contributo di sbarco per le isole minori. Dall'anno 2020, viene stabilito che i regolamenti e le delibere di istituzione o variazione dei citati prelievi abbiano effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione sul sito ministeriale. Si tratta di un criterio di*

<p>15-<i>quinquies</i>. Ai fini della pubblicazione di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono trasmesse con le modalità di cui al comma 15 »</p>	<p><i>ragionevolezza che risulta già utilizzato da molti Comuni, anche se appare incongruo il lungo lasso di tempo ("15 giorni lavorativi") concesso tra il momento dell'inserimento del provvedimento nel Portale del federalismo fiscale e il momento della "pubblicazione" dell'atto da parte del Ministero dell'economia.</i></p> <p><i>Il comma 15-quinquies prevede che, ai fini della pubblicazione, le delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta provinciale sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono trasmesse con le modalità di cui al comma 15.</i></p>
<p>2. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogato.</p>	<p><i>Il comma 2 dell'articolo in esame abroga di conseguenza il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà tributaria delle province e dei Comuni, ai sensi del quale i regolamenti in materia di entrate sono approvati con deliberazione del Comune e della Provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo.</i></p> <p><i>Va comunque ricordato che l'obbligo di deliberare variazioni di aliquota o di regolamento applicabili nell'anno di riferimento entro il termine previsto dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione resta in vigore per effetto del co. 169 della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296 del 2006, art. unico), che ne autorizza gli effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno stesso.</i></p>
<p>3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p><i>Il comma 3, infine, dispone che le amministrazioni interessate provvedano alle attività relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i></p>
<p>Articolo 15-ter. (Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali)</p>	
<p>1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del</p>	<p><i>L'articolo 15-ter prevede un valido strumento di deterrenza a supporto del contrasto all'evasione dei tributi locali. La norma consente infatti ai Comuni di subordinare il rilascio di autorizzazioni, concessioni e licenze per negozi, esercizi pubblici ed altre attività produttive come pure il rinnovo e «la permanenza in esercizio», alla verifica della regolarità dei versamenti dei tributi locali. Questa costituisce una</i></p>

pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.	<i>novità positiva per i Comuni, fortemente richiesta da Anci in occasione dei provvedimenti finanziari varati negli ultimi tempi, che viene così recepita.</i>
Articolo 15-quater. (Modifica all'articolo 232 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contabilità economico-patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti)	
<p>1. Nelle more dell'emanazione di provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale e di formulazione della situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, all'articolo 232, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «fino all'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio 2019. Gli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011».</p>	<p><i>L'art. 15-quater contiene la tanto attesa proroga della contabilità economico-patrimoniale (CEP) per i comuni con meno di 5mila abitanti, richiesta da Anci in numerose occasioni e annunciata da tempo dal Governo, che permette di sanare la condizione di quegli enti che hanno già approvato il rendiconto 2018 al netto del conto economico e dello stato patrimoniale armonizzati.</i></p> <p><i>In particolare, la norma prevede che i piccoli comuni possono non procedere alla tenuta della CEP e alla compilazione dei relativi schemi di rendiconto fino all'esercizio 2019 (quindi l'obbligo decorre ora dal 2020 con approvazione del rendiconto entro aprile 2021). La disposizione richiama espressamente l'esigenza di una semplificazione organica degli adempimenti attualmente previsti per la CEP.</i></p> <p><i>Gli enti che si avvalgono della proroga dovranno allegare, già al rendiconto 2019, uno schema semplificato della situazione patrimoniale al 31 dicembre di quest'anno, schema che dovrà essere adottato, entro il prossimo 31 ottobre, con decreto del Mef, sulla base di proposte formulate dalla Commissione Arconet (replicando così la medesima procedura già seguita per la semplificazione del DUP per i piccoli Comuni).</i></p> <p><i>Trattandosi di facoltà e non di obbligo normativo, appare opportuno che la scelta di avvalersene sia formalizzata attraverso una specifica deliberazione del Consiglio. La facoltà è attivabile anche con riferimento al 2019, anche da parte degli enti che hanno approvato il rendiconto 2018 comprensivo degli schemi della contabilità economico-patrimoniale, trattandosi di una modifica alla norma generale del TUEL (art. 232, co.2).</i></p> <p><i>Va inoltre ricordato che con il comma 831 della legge di bilancio 2019 è stato modificato il comma 3 dell'art. 233-bis, che ora stabilisce in via generale la facoltatività del conto consolidato per tutti i Comuni fino a 5mila abitanti.</i></p>

Articolo 16-bis. (Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione)

1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 31 luglio 2019, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tal caso, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018, ad eccezione dei commi 21, 22, 24 e 24-bis:

a) in caso di esercizio della predetta facoltà, la dichiarazione resa può essere integrata entro la stessa data del 31 luglio 2019;

b) il pagamento delle somme di cui al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 è effettuato alternativamente:

1) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019;

2) nel numero massimo di diciassette rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019;

c) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 31 ottobre 2019;

d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n.

L'articolo 16-bis, introdotto nella fase di conversione in legge del decreto, estende dal 30 aprile 2019 al 31 luglio 2019 il termine per aderire alla c.d. rottamazione-ter delle cartelle esattoriali, ovvero la definizione dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° dicembre 2000 ed il 31 dicembre 2017. Le disposizioni recate dall'articolo 16 bis non si applicano ai debiti già compresi in dichiarazioni di adesione presentate entro il 30 aprile 2019.

Per i debiti definibili si applicano le disposizioni già previste dall'articolo 3 del DL 119/2018 con alcune eccezioni.

*In particolare, la **lettera a)**, comma 1, dell'articolo 16-bis consente di integrare entro la medesima data del 31 luglio le nuove dichiarazioni di adesione.*

*La **lettera b)** prevede che il pagamento delle somme dovute (capitale, interessi legali e aggio, con l'esclusione delle sanzioni e interessi di mora) può essere effettuato alternativamente in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure in forma rateale per un massimo di diciassette rate consecutive. Nel caso di opzione per la formula rateale la prima rata scadente il 30 novembre 2019 dovrà essere pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute, mentre le restanti, di pari importo, dovranno essere corrisposte entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Nel caso di pagamento in formula rateale sarà inoltre dovuto il tasso di interesse del 2 per cento annuo da conteggiarsi a decorrere dal 1° dicembre 2019.*

*La **lettera c)** prevede che l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 31 ottobre 2019;*

*La **lettera d)** prevede che gli effetti dell'integrazione della dichiarazione si determinano alla data del 30 novembre 2019;*

*La **lettera e)** prevede che i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato*

<p>119 del 2018 si determinano alla data del 30 novembre 2019;</p> <p>e) i debiti di cui al comma 23 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 possono essere definiti versando le somme dovute in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, ovvero nel numero massimo di nove rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. In caso di pagamento rateale, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019.</p>	<p><i>l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine possono essere definite, alternativamente, in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure in forma rateale per un massimo di nove rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento, scadente il 30 novembre 2019. Le successive rate, di pari importo, dovranno essere corrisposte entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Nel caso di pagamento in formula rateale sarà inoltre dovuto il tasso di interesse del 2 per cento annuo da conteggiarsi a decorrere dal 1° dicembre 2019.</i></p>
<p>2. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ai commi da 184 a 198 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può rendere la dichiarazione prevista dal comma 189 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 entro il 31 luglio 2019, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tal caso, si applicano le disposizioni dei commi da 184 a 198 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, nonché quelle del comma 1, lettere a) e d), del presente articolo.</p>	<p><i>Facendo salve le richieste presentate entro il 30 aprile 2019, il comma 2 riapre al 31 luglio 2019 il termine entro cui le persone che versano in gravi e comprovate difficoltà economiche (ISEE non superiore a 20.000 euro) possono presentare la dichiarazione di adesione al c.d. saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, diversi da quelli automaticamente stralciati dall'art. 4 del dl 119/2018.</i></p> <p><i>Per le modalità di presentazione della dichiarazione e la determinazione delle percentuali di pagamento, occorre fare riferimento alle disposizioni recate dai commi 184 a 198 della legge di bilancio 2019 che dettano la disciplina del c.d. saldo e stralcio.</i></p>
<p>3. Le disposizioni del presente articolo:</p> <p>a) si applicano anche alle dichiarazioni di adesione alle definizioni ivi indicate presentate successivamente al 30 aprile 2019 e anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;</p> <p>b) non si applicano alla definizione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.</p>	<p><i>Il comma 3 precisa il campo di applicazione dell'articolo 16-bis, che comprende le dichiarazioni tardive presentate successivamente al 30 aprile 2019 e anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (lett. a); e non comprende i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a risorse proprie dell'UE, quali ad esempio i dazi doganali e l'IVA sulle importazioni (lett. b).</i></p>
<p>Articolo 16-ter. (Interpretazione autentica in materia di IMU sulle società agricole)</p>	
<p>1. Le agevolazioni tributarie riconosciute ai fini dell'imposta municipale propria, alle</p>	<p><i>L' articolo 16-ter, con una norma di interpretazione autentica – quindi con effetti</i></p>

condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si intendono applicabili anche alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

retroattivi – equipara ai fini delle agevolazioni IMU le società agricole ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (IAP).

Il richiamo all'articolo 13 riguarda appunto la definizione di coltivatore diretto e IAP che deve essere individuata in coloro che sono "iscritti alla previdenza agricola", requisito tipicamente personale, difficilmente ascrivibile ad una società agricola.

Merita in proposito richiamare un passaggio della circolare del Dipartimento delle Finanze n. 3 del 18 maggio 2018, compreso nel contesto delle agevolazioni Imu sui terreni agricoli: "il riconoscimento della qualifica di IAP alla società avviene solo nel caso in cui lo statuto preveda l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile ed i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 1, del Dlgs n. 99/2004 siano iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura."

La norma in questione va ben oltre, includendo le società agricole direttamente nel novero dei soggetti che accedono alle agevolazioni IMU, senza neanche equipararle agli IAP.

La portata di questa norma merita di essere attentamente valutata sia con riferimento alle implicazioni finanziarie che da questa derivano sia per i profili di equità impositiva ad essa connessi.

Per quanto attiene al primo aspetto, occorre innanzitutto considerare che l'estensione della platea dei beneficiari delle agevolazioni IMU alle società agricole – finora negata dall'interpretazione letterale della norma, oltre che da molteplici pronunce dei giudici di merito – determina una riduzione del gettito acquisibile dai Comuni per la quale non è pensabile l'assenza di apposite previsioni di ristoro.

Peraltro, numerose sono state le sentenze che, a fasi alterne, propendevano per l'estensione delle agevolazioni IMU alle società agricole o per la loro assoggettabilità al tributo e, in epilogo a questa serie di orientamenti è tuttora attesa una pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite. La norma in commento sembra voler mettere la parola fine al contenzioso che si era formato, principalmente in alcune zone di Italia, a

	<p><i>forte vocazione agro-industriale. Il carattere “interpretativo” della norma appare tuttavia dubbio ed è prevedibile che essa finirà per alimentare ulteriore contenzioso.</i></p> <p><i>Infine, sotto il profilo dell’equità tributaria desta perplessità l’estensione delle medesime agevolazioni a categorie di contribuenti solo parzialmente affini, stante la notevole differenza in termini di redditività e di contesto operativo che intercorre tra Imprenditori agricoli professionali (IAP) e medie e grandi imprese del settore agricolo che pure, a seguito di tale “interpretazione autentica”, si vedrebbero riconoscere i medesimi elementi di favore fino ad ora riconosciuti a sostegno delle piccole realtà agricole.</i></p>
<p>Articolo 16-quater. (Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010)</p>	
<p>1. Al comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione».</p>	<p><i>La norma accoglie un emendamento presentato da Anci al fine di assicurare un più agevole assorbimento degli eventuali disavanzi dovuti alla cancellazione ope legis di residui attivi tuttora iscritti nei bilanci comunali e relativi a carichi iscritti a ruolo di piccola entità unitaria, stralciati dal dl Fiscale (dl 119/2018). Tra le motivazioni dell’intervento va menzionato il fatto che le comunicazioni dell’Agenzia delle entrate circa l’ammontare dei crediti cancellati sono pervenute in fase di avanzata formulazione dei rendiconti 2018.</i></p> <p><i>La norma proroga al rendiconto 2019 il termine entro cui operare lo stralcio dei crediti inferiore a mille euro. Pertanto, l’eventuale ripiano del disavanzo derivante da tale stralcio decorrerà dal rendiconto 2019 e non più dal rendiconto 2018.</i></p> <p><i>La norma specifica però che gli eventuali effetti negativi derivanti dalla cancellazione devono essere tenuti in debita considerazione già nel corso della gestione 2019, vincolando, a tal fine, le eventuali risorse disponibili (ad esempio da avanzi) alla data della comunicazione dell’Agenzia. Si ritiene, pertanto, che di tale previsione si dovrà tener già conto in sede di verifica degli equilibri, da effettuare entro il prossimo 31 luglio.</i></p> <p><i>La norma non modifica la possibilità di ripianare in 5 quote annuali di importo costante l’eventuale disavanzo derivante dall’operazione di stralcio dei crediti, già</i></p>

	<i>prevista dal dl 119/2018. L'importo del disavanzo ripianabile non può comunque essere superiore al totale dei residui attivi stralciati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.</i>
Articolo 22. (Tempi di pagamento tra le imprese)	
<p>1. Dopo l'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231 è inserito il seguente:</p> <p>«Art. 7-ter. – (Evidenza nel bilancio sociale). – 1. A decorrere dall'esercizio 2019, nel bilancio sociale le società danno evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, individuando altresì gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati. I medesimi soggetti danno conto nel bilancio sociale anche delle politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni, nonché delle eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento ».</p>	<i>La norma riguarda le società, cui viene prescritto di pubblicare nel proprio bilancio sociale annuale i tempi medi di pagamento rilevati con riferimento ai propri fornitori, unitamente alle eventuali azioni previste ed attuate per assicurare il rispetto dei tempi di pagamento pattuiti.</i>
CAPO II MISURE PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI PRIVATI	
Articolo 25. (Dismissioni immobiliari enti territoriali)	
<p>1. All'articolo 1, comma 423, lettera d) della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo la parola «proprietà» sono aggiunte le seguenti: «degli Enti territoriali e»;</p> <p>b) dopo la parola «Pubbliche amministrazioni», le parole «diverse dagli Enti territoriali» sono soppresse.</p>	<i>L'articolo 25 amplia agli enti territoriali il perimetro dei soggetti che contribuiscono al piano di cessione di immobili pubblici, prevedendo l'inclusione nello stesso degli immobili ad uso diverso da quello abitativo di proprietà degli Enti territoriali.</i>
<p>2. All'articolo 1, comma 425 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «e, limitatamente agli enti non territoriali, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato».</p>	<p><i>Il comma 2 modifica la destinazione degli introiti derivanti dalla cessione degli immobili. La norma originaria prevedeva che le risorse provenienti dalla cessione degli immobili degli enti diversi dallo Stato fossero destinate alla riduzione del debito degli stessi e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo ammortamento titoli di Stato.</i></p> <p><i>La modifica ora apportata stabilisce che le risorse derivanti dalla cessione degli immobili degli enti diversi dallo Stato sono destinate alla riduzione del debito degli stessi e, limitatamente agli enti non territoriali, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato.</i></p> <p><i>La norma pertanto stabilisce che per gli enti territoriali le risorse sono destinate solo alla riduzione del proprio debito.</i></p>

Articolo 28. (Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area)

1. Per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese beneficiarie presentano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti in particolare l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso.

L'articolo 28, composto da quattro commi, introduce modalità semplificate, basate su dichiarazioni sostitutive, per la fruizione delle agevolazioni concesse alle imprese operanti nell'ambito di patti territoriali e di contratti d'area, oltre per l'effettuazione dei relativi controlli.

Articolo 30. (Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)

1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.

L'articolo 30 dispone l'assegnazione, di contributi in favore dei Comuni a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, finalizzati ad interventi di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. Si assegnano 500 milioni di euro per l'anno 2019, con riparto commisurato alla dimensione demografica dei Comuni.

2. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:

Tra i progetti di efficientamento energetico rientrano non solo gli interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, gli interventi per la mobilità sostenibile, ma anche quelli di messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale.

a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;

b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;

c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;

d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00;

L'assegnazione è stata già disposta dal MISE con provvedimento emanato lo scorso 14 maggio sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT. Con successivi provvedimenti ministeriali verranno disciplinati le disposizioni operative e le modalità di controllo per l'attuazione della misura.

*I contributi, in analogia a quanto previsto dal comma 107 della legge di bilancio 2019, sono stati assegnati sulla base della popolazione residente, e variano tra 50mila euro per gli enti 5mila abitanti ai 250mila euro per le città maggiori (**comma 2**)*

<p>e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;</p> <p>f) ai Comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;</p> <p>g) ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00.</p> <p>3. I contributi di cui al comma 1 sono destinati ad opere pubbliche in materia di:</p> <p>a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;</p> <p>b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.</p> <p>4. Il Comune beneficiario del contributo può finanziare una o più opere pubbliche di cui al comma 3, a condizione che esse:</p> <p>a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;</p> <p>b) siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019.</p> <p>5. Il Comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3 entro il 31 ottobre 2019.</p> <p>6. Il contributo è corrisposto ai Comuni beneficiari dal Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico.</p> <p>7. L'erogazione avviene, per il 50 per cento, previa richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori</p>	<p><i>Il comma 3 definisce la destinazione dei contributi:</i></p> <p>a) <i>ad interventi di efficientamento energetico, compresi gli interventi di illuminazione pubblica, di risparmio energetico degli edifici pubblici e di edilizia residenziale pubblica, di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;</i></p> <p>b) <i>ad interventi di sviluppo territoriale sostenibile, compresi gli interventi per la mobilità sostenibile, l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici e l'abbattimento delle barriere architettoniche.</i></p> <p><i>Il comma 4 stabilisce che i Comuni possono finanziare attraverso il contributo una o più opere pubbliche a condizione che: le opere non siano destinatarie di precedenti finanziamenti pubblici o privati (lett. a); le opere siano aggiuntive rispetto a quelle programmate in base agli stanziamenti del bilancio di previsione 2019 (lett. b).</i></p> <p><i>Il comma 5 impegna il Comune ad avviare i lavori oggetto del finanziamento entro il 31 ottobre 2019, pena la revoca automatica del contributo, a norma del comma 9.</i></p> <p><i>I commi 6 e 7 disciplinano le modalità di erogazione del contributo, a cura del Mef, su richiesta del MISE. La metà del contributo è erogata a seguito di una attestazione da parte del Comune (diretta al MISE) dell'avvenuto inizio dei lavori entro il termine del 31 ottobre. Il saldo è corrisposto sulla base dei dati inseriti nel monitoraggio relativo al collaudo e regolare esecuzione dei</i></p>
---	---

entro il termine di cui al comma 5. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite dell'importo del contributo di cui al comma 2, è corrisposto su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio di cui al comma 11 dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.

8. Per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

9. I Comuni che non rispettano il termine di cui al comma 5 decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo di cui al comma 1. Le relative risorse rientrano nella disponibilità del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

10. Il Comune beneficiario dà pubblicità dell'importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche.

11. I Comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio, di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce «Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – DL crescita».

12. Considerata l'esigenza di semplificazione procedimentale, il Comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui al comma 10 è esonerato dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

13. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei Comuni, il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi di società in house, effettua, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli a campione sulle attività realizzate con i contributi di cui al presente articolo,

lavori, a sua volta regolato dal successivo comma 11.

Nei territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome il contributo è erogato per il tramite delle relative Autonomie speciali (co. 8).

Con la decadenza automatica dal contributo per mancato tempestivo avvio dei lavori le relative risorse sono riacquisite al Fondo Sviluppo e Coesione (comma 9).

Il comma 10 dispone l'obbligo per i Comuni dare notizia del contributo ricevuto nella sezione Amministrazione trasparente del proprio sito.

*Le opere realizzate con il contributo, a norma del comma 11, sono oggetto di **monitoraggio** attraverso il sistema specifico riservato alle opere inquadrate nella programmazione comunitaria, di cui al comma 245 della legge di stabilità 2014 (l. n. 147/2013), che dispone "la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, secondo le specifiche tecniche definite congiuntamente tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi."*

*Si tratta in tutta evidenza di una **complicazione procedurale piuttosto rilevante** – che si deve auspicare modificabile – in quanto la generalità delle opere pubbliche locali è oggetto di monitoraggio con il sistema BDAP-MOP ben più praticato e conosciuto da tutti gli enti locali.*

Il comma 12 esonera dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari previsti dal TUEL i Comuni beneficiari che ottemperino agli obblighi di

<p>secondo modalità definite con apposito decreto ministeriale.</p> <p>14. Agli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 1.760.000,00.</p>	<p><i>pubblicazione dell'importo concesso dal MISE nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale.</i></p> <p><i>Il MISE effettua controlli a campione sulle attività realizzate, anche avvalendosi di società in house e con la collaborazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 13), mentre il comma 14 provvede a stanziare risorse per le attività istruttorie e di controllo (1,76 mln. di euro), a valere sullo stanziamento complessivo del contributo.</i></p>
<p>14-bis. Per stabilizzare i contributi in conto capitale ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2020 è autorizzata l'implementazione del programma pluriennale per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1. A partire dall'anno 2020, le effettive disponibilità finanziarie sono ripartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune un contributo di pari importo. I comuni beneficiari dei contributi di cui al presente comma sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. I comuni che non rispettano il citato termine decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo e le relative risorse rientrano nella disponibilità del fondo di cui al comma 14-quater. Si applicano, per quanto compatibili, i commi 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13.</p>	<p><i>Il comma 14-bis rende strutturale il contributo per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile (di cui al presente articolo), per i soli Comuni fino a 1.000 abitanti, i quali saranno destinatari, a decorrere dal 2020, di un contributo unitario di pari importo, il cui ammontare sarà definito annualmente con decreto del MISE da adottare entro il 15 gennaio.</i></p> <p><i>I comuni devono avviare i lavori entro il 15 maggio di ciascun anno, pena il decadimento automatico dal contributo. Le relative risorse andranno ad implementare il fondo da destinare ai Comuni.</i></p>

14-ter. Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, a decorrere dall'anno 2020 è autorizzato l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine, a partire dall'anno 2020, le effettive disponibilità finanziarie sono ripartite, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune un contributo di pari importo. Il comune beneficiario del contributo di cui al presente comma è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente comma, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018. Le risorse ripartite ai sensi del comma 14-quater, per un ammontare pari al 60 per cento, sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalità di cui al primo periodo. Per il restante 40 per cento sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del

Il comma 14-ter rende strutturale, il contributo di cui al comma 107 della legge di bilancio 2019 per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a favore dei soli Comuni con meno di 1.000 abitanti, i quali saranno destinatari, a decorrere dal 2020, di un contributo unitario di pari importo, il cui ammontare sarà definito annualmente con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 15 gennaio.

I Comuni devono avviare i lavori entro il 15 maggio di ciascun anno, pena la revoca del finanziamento (che potrà anche essere solo parziale nel caso di utilizzo non totale del contributo).

Le somme eventualmente revocate sono assegnate, con decreto del Ministero dell'interno entro il 15 giugno, ai Comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza del 15 maggio, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. In questo caso, i comuni dovranno avviare i lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno.

Il comma, inoltre, prevede un contributo (la cui copertura è assicurata dai fondi di cui al comma 14-quater) a favore delle regioni per il contrasto dell'inquinamento nella Pianura padana.

superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Al fine di fronteggiare le criticità dei collegamenti viari tra la Valtellina e il capoluogo regionale e allo scopo di programmare immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della rete viaria, diretti a conseguire idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilità, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente della giunta regionale della Lombardia e con il presidente della provincia di Lecco, nomina, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Commissario straordinario incaricato di sovrintendere alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria, in particolare nella tratta Lecco – Sondrio lungo la strada statale 36, in gestione alla società ANAS Spa, nonché la ex strada statale 639 e la strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i termini, le modalità, i tempi, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione delle opere e l'eventuale compenso del Commissario straordinario con oneri a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o da completare, nei limiti di quanto indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di strutture delle amministrazioni interessate nonché di società controllate dalle medesime amministrazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con

Infine, lo stesso comma prevede la nomina di un Commissario straordinario incaricato di sovrintendere alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria, in particolare nella tratta Lecco – Sondrio lungo la strada statale 36.

<p>modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la realizzazione di tali interventi si applica l'articolo 5, commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357»;</p> <p>b) al comma 21, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».</p>	
<p>14-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14-bis e 14-ter del presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalità di cui ai medesimi commi, al quale affluiscono, tutte le risorse per contributi dall'anno 2020, non ancora impegnate alla data del 1° giugno 2019, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	<p><i>Il comma 14-quater reperisce le risorse necessarie per l'attuazione dei commi 14-bis e 14-ter, mediante l'utilizzo delle le somme previste, dal 2020, dal comma 1091 della legge di bilancio 2018 per progetti di ricerca in ambito Industria 4.0 e non utilizzate. Tali risorse confluiranno in un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze che verrà destinato per il 50% agli interventi di cui al comma 14-bis e per il 50% agli interventi di cui al comma 14-ter. Quest'ultimo importo sarà inoltre destinato per il 60% agli interventi comunali di messa in sicurezza (Comuni fino a mille abitanti), mentre il restante 40% sarà destinato alle Regioni nel contrasto all'inquinamento nella Pianura padana.</i></p>

14-quinquies. Le risorse disponibili per l'anno 2019 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinate a favore dei comuni compresi nella fascia demografica fino a 10.000 abitanti che hanno subito tagli dei trasferimenti del fondo di solidarietà comunale, per effetto delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate sulle quote di spesa relative ai servizi socio-sanitari assistenziali e ai servizi idrici integrati. Il contributo spettante a ciascun comune è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2019, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto del maggiore taglio, di cui al citato decreto-legge n. 95 del 2012, subito per effetto della spesa sostenuta per i servizi socio-sanitari assistenziali e idrici integrati coperta con entrate ad essi direttamente riconducibili. Ai fini del riparto, si considerano solo i comuni per i quali l'incidenza sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012 supera il 3 per cento, nel caso dei servizi socio-sanitari assistenziali, e l'8 per cento, nel caso dei servizi idrici integrati. I comuni beneficiari utilizzano il contributo di cui al presente comma per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

*In base al comma **14-quinquies**, le risorse di cui al comma 1091 della legge di bilancio 2018 per progetti di ricerca in ambito Industria 4.0 disponibili per l'anno 2019 (non impegnate alla data del 1° aprile 2019) sono assegnate ai **Comuni fino a 10mila abitanti che hanno subito tagli abnormi nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale in applicazione del dl 95 del 2012** (spending review) con riferimento a spese per beni e servizi intermedi riconducibili a servizi di area vasta di natura socioassistenziale o di fornitura di servizi idrici integrati. Si tratta di tagli eccedenti le normali capacità di spesa di Comuni di analoghe dimensioni, in quanto applicate a quote di spesa ampiamente coperte da corrispondenti entrate specifiche. Il contributo, da assegnare a ciascun comune sulla base dell'effettiva dimensione delle risorse disponibili (non ancora quantificate), è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 ottobre 2019, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Destinatari del contributo sono solo i comuni per i quali l'incidenza del taglio sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012 supera il 3%, nel caso dei servizi sociosanitari assistenziali, e l'8%, nel caso dei servizi idrici integrati. Il contributo è finalizzato alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.*

Articolo 30-bis. (Norme in materia di edilizia scolastica)

1. Al fine di garantire la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico, gli enti locali beneficiari di finanziamenti e contributi statali possono avvalersi, limitatamente al triennio 2019-2021 e nell'ambito della programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, quanto agli acquisti di beni e servizi, della società Consip Spa e, quanto all'affidamento dei lavori di realizzazione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, che sono tenute a pubblicare gli atti di gara entro novanta giorni dalla presentazione alle stesse, da parte degli enti locali, dei progetti definitivi.

2. Qualora la società Consip Spa e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia non provvedano alla pubblicazione degli atti di gara entro il termine di novanta giorni di cui al comma 1, gli enti locali possono affidare i lavori di cui al medesimo comma 1, anche di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata con consultazione, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

3. Gli edifici scolastici pubblici, oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su finanziamenti e contributi statali, mantengono la destinazione a uso scolastico per almeno cinque anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori.

L'articolo 30-bis consente agli enti locali beneficiari di finanziamenti statali per la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di avvalersi di Consip S.p.A. per gli acquisti di beni e servizi e di Invitalia S.p.A. per l'affidamento dei lavori di realizzazione.

La facoltà vale per il triennio 2019-2021 e nell'ambito della programmazione triennale nazionale (articolo 10 del D.L. 104/2013).

*Il **comma 2** disciplina il caso in cui le due centrali di committenza non pubblichino gli atti di gara entro 90 giorni dalla presentazione dei progetti definitivi da parte degli enti locali, consentendo agli enti stessi di avvalersi di una specifica procedura negoziata, con la consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, per l'affidamento di lavori sotto-soglia comunitaria (art. 35, co.1, lett. a) del Codice degli appalti).*

*Il **comma 3** stabilisce, infine, l'obbligo di mantenere la destinazione ad uso scolastico per almeno cinque anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori sugli edifici oggetto di intervento supportato da finanziamenti e contributi statali. L'obbligo in questione ha carattere generale.*

Articolo 30-ter. (Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi)

1. Il presente articolo disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al comma 2, che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei

L'articolo 30-ter introduce a decorrere dal 1° gennaio 2020 un'agevolazione a sostegno dell'ampliamento di esercizi commerciali (meglio definiti al comma 2) esistenti, o alla riapertura di esercizi dopo sei mesi di chiusura, relativamente ad attività site nei

<p>mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.</p>	<p><i>Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.</i></p> <p><i>L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo da parte del Comune ove sono situate le attività che viene a sua volta finanziato con un contributo statale.</i></p>
<p>2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.</p>	<p><i>Il comma 2 individua i settori di attività ammessi a fruire delle agevolazioni in questione, includendovi artigianato, turismo, servizi di tutela ambientale e fruizione di beni culturali e ricreativi, nonché commercio al dettaglio limitatamente ai soli "esercizi di vicinato" e alle "medie strutture di vendita", disciplinate dall'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del d.lgs. n. 114/1998, che recano le seguenti definizioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- esercizi di vicinato: quelli con superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;</i> <i>- medie strutture di vendita: gli esercizi con superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.</i>
<p>3. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.</p>	<p><i>In base al comma 3, sono escluse dal contributo le attività di "compro oro", definita ai sensi del D.Lgs. n. 92/2017, sale scommesse o che detengono al loro interno apparecchi di intrattenimento per il gioco lecito.</i></p>
<p>4. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.</p>	<p><i>Il comma 4 esclude dalle agevolazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- i subentri in attività già esistenti precedentemente interrotte;</i> <i>- le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente, da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza, o comunque di un soggetto, anche costituito in forma societaria che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.</i>

<p>5. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi di cui al comma 2 e per i tre anni successivi. La misura del contributo di cui al periodo precedente è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, secondo quanto stabilito dal comma 9.</p>	<p><i>Le misure agevolative sono indicate al comma 5 e consistono nell'erogazione di contributi, per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi beneficiari e per i tre anni successivi. La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti (e regolarmente pagati) dall'esercente nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, secondo quanto stabilito dal successivo comma 9.</i></p>
<p>6. I comuni di cui al comma 1 istituiscono, nell'ambito del proprio bilancio, un fondo da destinare alla concessione dei contributi di cui al comma 5. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il fondo è ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del fondo di cui al periodo precedente.</p>	<p><i>Con il comma 6 si prevede l'istituzione, nell'ambito del bilancio comunale, di un apposito fondo da destinare alla concessione dei contributi di cui all'articolo in commento. Al finanziamento del fondo si provvede mediante l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione annuale fissata in 5 milioni per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni a decorrere dal 2023. Al riparto tra i Comuni beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. La spesa complessiva per contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del Fondo.</i></p>
<p>7. I contributi di cui ai commi 5 e 6 sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.</p>	<p><i>Ai sensi del comma 7, i contributi sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.</i></p>
<p>8. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 5 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2 che, ai sensi del comma 1, procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.</p>	<p><i>Il comma 8 individua negli esercenti che provvedono alle opere di ripristino o ampliamento di cui ai commi 1 e 2 i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni, prescrivendo il possesso delle abilitazioni e delle licenze necessarie per le rispettive attività. Nel caso in cui l'intervento di ampliamento comporti la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento.</i></p>
<p>9. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare al comune nel quale è</p>	<p><i>Il comma 9 disciplina le modalità di accesso al contributo, attraverso la presentazione di una domanda annuale</i></p>

<p>situato l'esercizio di cui ai commi 1 e 2, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi del comma 6. L'importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a sei mesi.</p>	<p><i>(entro il 28 febbraio di ciascun anno) e di controllo.</i></p> <p><i>Il contributo, "determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi", è commisurato ai mesi di apertura dell'esercizio oggetto del beneficio nel quadriennio, periodo che non può essere inferiore a sei mesi.</i></p> <p><i>L'intera gestione della procedura è demandata al Comune.</i></p>
<p>10. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.</p>	<p><i>Il comma 10 richiama la disciplina sugli aiuti di Stato cd. "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, disponendo che, per poter usufruire delle misure agevolative, è necessario che non siano superati i limiti ivi previsti per gli aiuti a ciascuna impresa. I contributi, inoltre, non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla legge in esame o da normative statali o regionali.</i></p>
<p>11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.</p>	
<p>12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.</p>	<p><i>Il comma 12 dispone la copertura finanziaria del contributo, attraverso le maggiori entrate derivanti dal provvedimento.</i></p>
<p>CAPO IV ULTERIORI MISURE PER LA CRESCITA</p>	
<p>Articolo 32-bis. (Transazioni in materia di cartelle di pagamento e di ingiunzioni fiscali)</p>	
<p>1. All'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:</p> <p>« 2-bis. Le transazioni di cui al comma 2 sono estese anche alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali adottate ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate</p>	<p><i>L'articolo 32-bis estende le transazioni sul debito complessivo, consentite dal decreto-legge "Genova" (articolo 43, comma 2, del D.L. n. 109/2018) a favore dei beneficiari di mutui agevolati per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità (Legge 185/2000 titoli I e II), ammettendo tali transazioni anche sulle somme da questi dovute a INVITALIA contenute nelle cartelle di pagamento e nelle ingiunzioni fiscali. Si</i></p>

<p>patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e del decreto ministeriale 8 febbraio 2008 ».</p>	<p><i>ricorda che INVITALIA è il soggetto competente a stipulare i contratti di finanziamento in questione. Le predette transazioni sono estese anche alle somme contenute in cartelle di pagamento e ingiunzioni fiscali adottate secondo la disciplina generale sull'ingiunzione (R.D. n. 639 del 1910) e ai sensi del D.M. 8 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2008: il decreto ha autorizzato la riscossione coattiva mediante ruolo (ai sensi della disciplina generale della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) dei crediti, derivanti dalla concessione dei benefici delle agevolazioni per l'autoimpiego, vantati dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (già Sviluppo Italia S.p.a.), ora INVITALIA.</i></p>
<p>2. Per le attività di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dal presente articolo, il termine di adesione è esteso alle attività pendenti ovvero alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali notificate alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>	<p><i>Il comma 2, per le attività relative alla predetta transazione, estende il termine di adesione alla procedura transattiva alle attività pendenti, ovvero alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali notificate al 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge in commento).</i></p>
<p>Articolo 33. (Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria)</p>	
<p>1. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n.145, le regioni a statuto ordinario</p>	<p><i>L'articolo 33 introduce al comma 2 una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale. Il comma 1 reca analoghe disposizioni riservate al personale delle Regioni a statuto ordinario.</i></p>
<p>2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a</p>	<p><i>La nuova disciplina non è immediatamente applicabile, in quanto è previsto un decreto ministeriale attuativo, attualmente in discussione in Conferenza Stato Città ed autonomie locali. Nelle more dell'adozione del decreto, continuano ad applicarsi le norme ordinarie in materia di determinazione della facoltà assunzionale in base alle quali i Comuni possono</i></p>

<p>carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.</p>	<p>sommare, nella programmazione dei fabbisogni di personale per il 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il 100% della spesa del personale cessato nel 2018; - i resti assunzionali degli ultimi 5 anni (limitazione temporale che non interessa i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti); - le cessazioni programmate nello stesso anno 2019 (in applicazione della disciplina introdotta con il decreto-legge su "Quota 100"). <p><i>La materia sarà completamente ridefinita in attuazione dell'art. 33, comma 2, in commento. A decorrere dalla data che verrà stabilita dal DM attuativo, i Comuni potranno effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.</i></p> <p><i>I valori soglia saranno definiti dal DM attuativo, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. La norma impone inoltre di adeguare, in aumento o in diminuzione, le risorse del fondo per la contrattazione decentrata e quelle destinate a remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, al fine di garantirne l'invarianza del valore medio pro capite.</i></p> <p><i>L'ANCI ha proposto alcuni emendamenti con l'obiettivo di garantire il necessario coordinamento normativo, tenuto conto che la complessità e stratificazione della regolazione di settore rischia di mortificare l'obiettivo dichiarato dal Governo di promuovere una rigenerazione degli organici della PA. Delle richieste formulate dall'ANCI l'unica che è stata accolta in Parlamento riguarda la verifica del rispetto del valore soglia non sulla base del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui si effettua l'assunzione, ma in base alla media degli ultimi tre rendiconti approvati.</i></p> <p><i>L'ANCI ha posto al tavolo della Conferenza Stato-Città alcune ulteriori questioni concernenti i profili regolatori, che riguardano in particolare:</i></p>
---	--

- **salvaguardia dei piani dei fabbisogni approvati** dei Comuni al momento dell'emanazione del prossimo DM attuativo. Non è infatti pensabile obbligare tutti gli Enti a rivedere i propri piani dei fabbisogni, bloccando le procedure avviate. Occorre anche tener conto che il triennio 2019-2021 è interessato dall'applicazione dell'accesso al pensionamento anticipato con quota 100, che avrà un impatto sensibile sugli uffici già a partire da agosto 2019. I Comuni potranno eventualmente adeguare i piani assunzionali in corso di esercizio alla disciplina migliorativa introdotta dal decreto. In alternativa, è necessario prevedere un'entrata in vigore differita dei nuovi criteri di calcolo, in modo da non inficiare almeno i piani assunzionali per l'esercizio 2019;
- **coordinamento normativo e disapplicazioni.** L'entrata in vigore della nuova disciplina rende necessario individuare le disposizioni di legge che sanciscono limitazioni puntuali alla spesa di personale che devono essere disapplicate dai Comuni, onde evitare un'ulteriore stratificazione normativa su una materia già estremamente complessa, che avrebbe un duplice effetto negativo: tarare le assunzioni sul parametro finanziario più restrittivo e alimentare la disomogeneità interpretativa che già caratterizza questo delicato settore;
- definizione dei parametri abilitanti al superamento del regime del turnover. In sede di decreto attuativo, nella determinazione dei valori soglia si dovrà tener conto di eventuali voci di entrata e di spesa da neutralizzare in sede di determinazione del rapporto spesa/entrate, al fine di rendere comparabile il valore di riferimento di ciascun ente con il valore soglia individuato dal decreto (es.: tipologia e gradi di esternalizzazione dei servizi; finanziamento delle funzioni delegate da parte di altri livelli di governo, etc.). Ciò può avvenire o attraverso un'individuazione puntuale delle voci da scorporare, o attraverso l'individuazione di valori soglia sufficientemente capienti da assorbire tale esigenza di neutralizzazione/normalizzazione.

<p>2-bis. Al comma 366 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «ed educativo, anche degli enti locali» sono soppresse; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I commi 360, 361, 363 e 364 non si applicano alle assunzioni del personale educativo degli enti locali».</p> <p>2-ter. Gli enti locali procedono alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n.145, anche utilizzando le graduatorie la cui validità sia stata prorogata ai sensi del comma 362 del medesimo articolo 1.</p> <p>2-quater. Il comma 2 dell'articolo 14-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26, è abrogato.</p>	<p><i>I commi 2-bis e 2-ter, introdotti in fase di conversione del dl Crescita su pressante richiesta dell'ANCI, recano una norma fondamentale in materia di assunzione del personale educativo dei Comuni. La norma interviene in due direzioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>gli enti locali potranno procedere all'assunzione del personale educativo senza applicare il comma 361 della Legge di Bilancio 2019. Di conseguenza le graduatorie concorsuali per questa specifica categoria di personale, anche per i concorsi banditi a partire dal 2019 potranno prevedere idonei;</i> - <i>viene ripristinata la possibilità di utilizzare le graduatorie concorsuali successive al 2010, oggetto di estensione temporale ad opera del comma 362 della Legge di Bilancio 2019.</i>
<p>Articolo 33-bis (Disposizioni in materia di regioni a statuto speciale)</p>	
<p>1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 875 sono inseriti i seguenti: «875-bis. Le disposizioni dei commi da 875-ter a 875-septies sono approvate in attuazione dell'accordo sottoscritto il 25 febbraio 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia ai sensi del comma 875, con il quale è data attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 188 del 2016, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.</p> <p>875-ter. Il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della regione Friuli Venezia Giulia in termini di saldo netto da finanziare è stabilito nell'ammontare complessivo di 686 milioni di euro per l'anno 2019, di 726 milioni di euro per l'anno 2020 e di 716 milioni di euro per l'anno 2021.</p> <p>875-quater. Lo Stato riconosce alla regione Friuli Venezia Giulia un trasferimento per spese di investimento pari a 400 milioni di euro per la manutenzione straordinaria di strade, scuole e immobili e per la realizzazione di opere idrauliche e idrogeologiche per la prevenzione dei danni atmosferici, da erogare in quote pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a 80 milioni di euro per ciascuno</p>	<p><i>L'articolo 33-bis regola i rapporti con alcune regioni a statuto speciale anche in relazione ad accordi recentemente sottoscritti in relazione alla soluzione di controversie.</i></p> <p><i>I commi da 1 a 3 riguardano l'applicazione dell'accordo tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia del febbraio scorso e comprendono l'introduzione di una maggiore autonomia della regione in materia di regolazione della fiscalità locale.</i></p>

<p>degli anni dal 2021 al 2024 e a 50 milioni di euro per l'anno 2025, nonché l'assegnazione di 80 milioni di euro per investimenti in ambito sanitario a valere sulle risorse ancora da ripartire del Programma straordinario di investimenti in sanità di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, da erogare nella misura del 20 per cento a titolo di acconto a seguito della sottoscrizione dell'accordo di programma e nella misura dell'80 per cento a seguito degli stati di avanzamento dei lavori. Lo schema dell'accordo di programma di cui al periodo precedente è presentato dalla regione ai Ministeri competenti; in assenza di osservazioni entro il termine perentorio di sessanta giorni, l'accordo si intende sottoscritto ed è esecutivo.</p> <p>875-quinquies. All'articolo 51, terzo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dopo la parola: "tributi" sono inserite le seguenti: ", delle addizionali".</p> <p>875-sexies. All'articolo 51, quarto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, la lettera b) è sostituita dalle seguenti: "b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali, disciplinando, anche in deroga alla legge statale, tra l'altro, le modalità di riscossione; b-bis) disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni".</p> <p>875-septies. A decorrere dall'anno 2022, le risorse di cui al comma 9 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono destinate all'aggiornamento del quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia ».</p>	
<p>2. All'onere di cui al comma 875-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, a 86 milioni di euro per l'anno 2020 e a 120 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 748 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018.</p>	

<p>Al restante onere, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.</p>	
<p>3. All'onere di cui al comma 875-quater dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 126 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018.</p>	

<p>4. All'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 15 marzo 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 luglio 2019 », le parole: « 31 marzo 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2019 » e le parole: « 15 aprile 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto 2019 ».</p> <p>5. All'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) le parole: « 15 marzo 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 luglio 2019 »;</p> <p>b) il terzo e il quinto periodo sono soppressi;</p> <p>c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Per la regione Sardegna, l'importo del concorso previsto dai periodi precedenti è versato al bilancio dello Stato entro il 10 agosto 2019 per l'anno 2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli anni successivi; in mancanza di tale versamento entro il predetto termine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a recuperare gli importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali».</p> <p>6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 886 è inserito il seguente: «886-bis. Le somme di cui ai commi 877 e 881 sono versate all'erario, con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato, entro il 10 agosto 2019 per l'anno 2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli anni successivi. In mancanza di tali versamenti entro il termine di cui al precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione».</p>	<p><i>I commi 4 e 5 pospongono i termini temporali, previsti dalla legge di bilancio per il 2019, entro i quali devono essere conclusi gli accordi con le regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna e devono essere rispettati gli impegni di contributo alla finanza pubblica da parte delle regioni stesse.</i></p> <p><i>Il comma 6 regola le modalità di acquisizione al bilancio dello Stato delle somme dovute dalle regioni e di recupero alternativo, attraverso interventi sugli accantonamenti di fondi ordinari di spettanza delle regioni stesse.</i></p>
Articolo 38. (Debiti enti locali)	
<p>1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 932 è inserito il seguente: « 932-bis. A seguito della conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale di cui al comma 932:</p> <p>a) Roma capitale provvede alla cancellazione dei residui attivi e passivi nei confronti della gestione commissariale;</p>	<p><i>L'articolo 38 dispone il trasferimento a Roma capitale dei crediti e dei debiti della Gestione commissariale.</i></p> <p><i>In particolare, il comma 1 dispone che:</i></p> <p><i>a) Roma capitale provveda alla cancellazione dei residui attivi e passivi nei confronti della gestione commissariale;</i></p> <p><i>b) i crediti di competenza della gestione commissariale, iscritti nella massa attiva</i></p>

<p>b) sono trasferiti a Roma Capitale i crediti di competenza della stessa gestione commissariale iscritti nella massa attiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come definito in attuazione del comma 930, iscrivendo in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, destinato ad essere conservato fino alla riscossione o cancellazione degli stessi crediti; la differenza è finalizzata alla copertura dell'eventuale disavanzo derivante dalla lettera a);</p> <p>c) è trasferita a Roma capitale la titolarità del piano di estinzione dei debiti, ivi inclusi quelli finanziari, oggetto di ricognizione, come approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930, unitamente alle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non destinate annualmente alla copertura degli oneri di cui al comma 1-sexies o all'ammortamento del debito finanziario a carico del Ministero dell'economia e delle finanze individuati dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930;</p> <p>d) le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva di cui al comma 930, rientrano nella competenza di Roma Capitale. ».</p>	<p><i>del piano di rientro, siano trasferiti a Roma capitale. Conseguentemente, nel bilancio deve essere accantonato un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, da conservare fino alla riscossione o cancellazione degli stessi crediti, mentre la differenza sarà finalizzata alla copertura dell'eventuale disavanzo derivante dalla cancellazione dei residui attivi e passivi di cui alla precedente lettera a);</i></p> <p><i>c) la titolarità del piano di estinzione dei debiti, inclusi quelli finanziari, oggetto di ricognizione, sia trasferita a Roma capitale unitamente alle risorse non destinate annualmente al rimborso della quota capitale delle obbligazioni RomeCity 5,345 per cento (di cui al comma 1-sexies) o all'ammortamento del debito finanziario a carico del MEF. Tale ultima previsione consente di rendere l'operazione neutrale per il bilancio dello Stato;</i></p> <p><i>d) le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte prima del 28 aprile 2008, e non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva di cui al comma 930 della legge di bilancio 2019, rientrino nella competenza di Roma capitale.</i></p>
<p>1-bis. Roma Capitale promuove le iniziative necessarie per ottenere l'adesione dei possessori delle obbligazioni RomeCity 5,345 per cento con scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798) per 1.400 milioni di euro all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello Stato; in caso di adesione, gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale del suddetto prestito obbligazionario sono assunti a carico del bilancio dello Stato, con efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in corso al momento dell'adesione stessa.</p>	<p><i>I commi da 1-bis a 1-sexies, inseriti in fase di conversione, disciplinano le iniziative necessarie all'accollo da parte dello Stato del prestito obbligazionario di Roma Capitale, denominato RomeCity 5,345 per cento, emesso nel 2003 (scadenza 27 gennaio 2048), per un importo di 1,4 miliardi di euro.</i></p> <p><i>In particolare, il comma 1-bis prevede che Roma Capitale promuova le iniziative necessarie per ottenere l'adesione dei possessori delle obbligazioni RomeCity all'accollo del prestito da parte dello Stato. In caso di adesione, gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale sono assunti a carico del bilancio dello Stato, con efficacia a partire dal pagamento</i></p>

	<p>della cedola successiva a quella in corso al momento dell'adesione stessa.</p>
<p>1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048. Al relativo onere si provvede:</p> <p>a) mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2048;</p> <p>b) mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 24,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 4,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Al fine di assicurarne la disponibilità in ciascuno dei predetti anni, le giacenze della contabilità speciale possono essere utilizzate per le finalità originarie solo per la parte eccedente gli importi complessivi rimasti da versare all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi della presente lettera.</p>	<p><i>Il comma 1-ter indica la copertura per le misure di cui al comma 1-bis. Viene infatti istituito un fondo nello stato di previsione del MEF con una dotazione di 74,83 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048 per far fronte all'accollo dei BOC RomeCity 5,345 per cento.</i></p> <p><i>Il fondo è finanziato con riduzione di risorse già stanziare per il servizio del debito pregresso di Roma con l'intervento di cui al dl 78 del 2010.</i></p>
<p>1-quater. Agli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 1-bis, pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite alle somme che il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato annualmente a utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rideterminato il limite di cui al primo periodo del presente comma.</p>	<p><i>Per far fronte agli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 1-bis (74,83 mln. di euro annui dal 2020 al 2048), il comma 1-quater riduce di pari ammontare le risorse che il Commissario straordinario può utilizzare annualmente a valere sui contributi pluriennali. Tale limite verrà rideterminato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.</i></p>

<p>1-quinquies. In caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis, la dotazione del fondo di cui al comma 1-ter è destinata alle finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>	<p><i>La dotazione del fondo di cui al comma 1-ter eventualmente non utilizzata in caso di mancata adesione da parte dei possessori dei BOC RomeCity è destinata dal comma 1-quinquies alla dotazione della Gestione commissariale del Comune di Roma.</i></p>
<p>1-sexies. In caso di adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis, un importo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è destinato al rimborso della quota capitale delle obbligazioni di cui al citato comma 1-bis.</p>	<p><i>In caso, invece, di adesione da parte dei possessori dei BOC RomeCity, per il periodo 2042-2048, un importo pari a 200 milioni di euro annui rinveniente dall'autorizzazione di spesa relativa alla dotazione della Gestione commissariale è destinato al rimborso della quota capitale delle obbligazioni di cui al citato comma 1-bis (co. 1-sexies).</i></p>
<p>1-septies. Per gli anni dal 2020 al 2022, un importo commisurato ai minori esborsi eventualmente derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con istituti di credito di competenza della Gestione commissariale di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, effettuate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è destinato ad alimentare un fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, denominato «Fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane», il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma promuove presso gli istituti di credito ogni iniziativa utile al raggiungimento di detto obiettivo. L'eventuale conclusione dei contratti di rinegoziazione è comunque subordinata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'emanazione di un decreto di autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo di cui al primo periodo è incrementato, anche in via pluriennale, con le seguenti modalità:</p> <p>a) mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.</p>	<p><i>Con il comma 1-septies le economie eventualmente derivanti dalle operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con istituti di credito di competenza della Gestione commissariale sono destinate ad alimentare, per il triennio 2020-2022, il «Fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane», da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le modalità di riparto del fondo sono precisate al comma 1-decies.</i></p>

<p>122. In tal caso, il limite alle somme che il citato Commissario straordinario è autorizzato annualmente a utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è corrispondentemente ridotto;</p> <p>b) mediante riassegnazione delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte del citato Commissario straordinario a valere sulle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria ad esso intestato. In tal caso, l'importo delle somme versate è computato ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al secondo periodo della lettera a).</p>	
<p>1-octies. Ai fini del concorso nel pagamento delle rate in scadenza dei mutui contratti per spese di investimento da parte dei comuni capoluogo delle città metropolitane in dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dal comma 1-septies del presente articolo, è riconosciuto ai medesimi comuni un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, si provvede: a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; b) quanto a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.</p>	<p><i>Il comma 1-octies riconosce un contributo ai comuni capoluogo delle città metropolitane in dissesto alla data di entrata in vigore del decreto per il concorso nel pagamento delle rate in scadenza dei mutui contratti per spese di investimento, fermo restando il fondo di cui al comma 1-septies.</i></p> <p><i>Il contributo ammonta a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 35 milioni di euro annui per il periodo 2020-2033.</i></p> <p><i>La copertura del contributo è indicata come segue:</i></p> <p><i>a) 20 milioni per l'anno 2019 derivano dalla corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'economia e delle finanze;</i></p> <p><i>b) 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033 dalla corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 1091 della legge di bilancio 2018 per progetti di ricerca in ambito Industria 4.0.</i></p> <p><i>L'unico comune capoluogo di città metropolitana che ha attualmente dichiarato il dissesto è il Comune di Catania.</i></p>
<p>1-novies. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4</p>	<p><i>Il comma 1-novies prolunga anche per il 2019 un accantonamento sul Fondo sanitario nazionale per interventi sanitari su</i></p>

<p>dicembre 2017, n. 172, le parole: «accantonata per l'anno 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «accantonata per gli anni 2017, 2018 e 2019» e le parole «Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017 e per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio sanitario nazionale per gli anni 2017, 2018 e 2019». Per l'anno 2019, la somma accantonata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del citato decreto-legge n. 148 del 2017, come modificato dal presente comma, è ripartita per le finalità indicate alle lettere a) e b) del medesimo articolo 18, comma 1, secondo gli importi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p>	<p><i>patologie specifiche, con riparto da definirsi in sede di Conferenza Stato-Regioni.</i></p>
<p>1-decies. Il fondo di cui al comma 1-septies è annualmente ripartito, su richiesta dei comuni interessati, tra i comuni capoluogo delle città metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi rispettivamente degli articoli 243-bis e 246 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno deliberato un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti. Il fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza-Stato città ed autonomie locali, entro il 30 novembre 2019, in proporzione all'entità delle rate annuali di rimborso del debito.</p>	<p><i>Il comma 1-decies indica i beneficiari e le modalità di riparto del fondo alimentato dalle economie derivanti dalla ristrutturazione dei mutui pregressi di Roma Capitale. Il "Fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane" di cui al comma 1-septies è annualmente ripartito, su richiesta dei comuni delle città metropolitane in pre-dissesto, dissesto o che hanno deliberato un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti.</i></p> <p><i>Il fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il MEF, sentita la Conferenza-Stato città ed autonomie locali, entro il 30 novembre 2019, in proporzione all'entità delle rate annuali di rimborso del debito.</i></p>
<p>1-undecies. I comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che hanno dichiarato, in data successiva al 1° gennaio 2012, lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che successivamente hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di assicurare il ripiano delle passività individuate nel piano di cui al comma 6 del medesimo articolo 243-bis, sono autorizzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nella salvaguardia di quanto previsto dagli</p>	<p><i>Il comma 1-undecies autorizza i Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che hanno dichiarato, in data successiva al 1° gennaio 2012, il dissesto finanziario e che successivamente hanno deliberato il pre-dissesto a ridurre del 5% gli importi dei contratti aventi a oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi, in essere o relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Tale facoltà è concessa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 95 e 97 del codice dei contratti pubblici. A seguito di detta riduzione, le parti possono rinegoziare il</i></p>

<p>articoli 95 e 97 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a ridurre gli importi dei contratti in essere, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi a oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. È fatta salva la facoltà del prestatore dei beni o servizi di recedere dal contratto, entro trenta giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione, senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, i comuni di cui al presente comma, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro della società Consip Spa, a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici.</p>	<p><i>contenuto dei contratti, fatta salva la facoltà del prestatore dei beni o servizi di recedere dal contratto, entro trenta giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione, senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione.</i></p> <p><i>Il recesso è comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, i comuni, nelle more di nuovi affidamenti, possono stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari all'attività.</i></p>
<p>1-duodecies. Al comma 2-bis dell'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto».</p>	<p><i>Il comma 1-duodecies modifica il co. 2-bis dell'articolo 222 del TUEL, al fine di consentire agli enti in dissesto che hanno deliberato le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita e si trovano in una grave indisponibilità di liquidità, di ricorrere ad un'anticipazione di cassa pari a cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio, non più per soli sei mesi ma fino al raggiungimento dell'equilibrio e comunque non oltre 5 anni compreso quello in cui è deliberato il dissesto.</i></p>
<p>1-terdecies. La tabella di cui al comma 5-bis dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituita dalla seguente: Rapporto passività/impegni di cui al titolo I /Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale:</p>	<p><i>Il comma 1-terdecies modifica la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (predissesto), determinata sulla base del rapporto tra passività da ripianare ed ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente o dell'ultimo rendiconto approvato.</i></p>

<ul style="list-style-type: none"> - Fino al 20 per cento 4 anni - Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento 10 anni - Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti 15 anni - Oltre il 60 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni 20 anni. 	<p><i>In particolare, la durata del piano sarà pari</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • a 4 anni nel caso in cui le passività siano inferiori al 20% degli impegni di cui al titolo I (confermando la norma precedente); • a 10 anni nel caso in cui le passività rappresentino tra il 20% ed il 60% degli impegni di cui al titolo I (confermando la norma precedente); • a 15 anni nel caso in cui le passività rappresentino tra il 60% ed il 100% degli impegni di cui al titolo I per i Comuni fino a 60mila abitanti; • a 20 anni nel caso in cui le passività siano superiori al 60% degli impegni di cui al titolo I per i Comuni con oltre 60mila abitanti e al 100% per tutti i Comuni. <p><i>Viene così facilitato l'accesso alla durata massima del piano di riequilibrio da parte degli enti di popolazione maggiore.</i></p>
<p>1-quaterdecies. Nell'ambito delle misure volte ad assicurare la realizzazione di iniziative prioritarie, è riconosciuto al comune di Alessandria un contributo in conto capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.</p>	<p><i>Il comma 1-quaterdecies prevede un contributo specifico per il Comune di Alessandria di 10 milioni di euro per il biennio 2020-2021 per la realizzazione di "iniziative prioritarie".</i></p> <p><i>Il comma individua la copertura di spesa di tale contributo nella riduzione delle risorse di cui al comma 1091 della legge di bilancio 2018 per progetti di ricerca in ambito Industria 4.0.</i></p>
<p>1-quinquiesdecies. I comuni interessati dagli eventi sismici della provincia di Campobasso e della città metropolitana di Catania individuati, rispettivamente, dalla delibera del Consiglio dei ministri 6 settembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2018, e dalla delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019, approvano il rendiconto della gestione previsto dall'articolo 227 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo all'esercizio 2018, entro il 31 luglio 2019 e lo trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dalla data dell'approvazione.</p>	<p><i>Il comma 1-quinquiesdecies proroga al 31 luglio 2019 il termine per l'approvazione del rendiconto 2018 da parte dei Comuni colpiti dal sisma della provincia di Campobasso e dei Comuni della città metropolitana di Catania, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri (rispettivamente, del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018).</i></p> <p><i>Il rendiconto 2018 dovrà essere inviato in BDAP entro 30 giorni dall'approvazione.</i></p>
<p>2. Fino alla conclusione delle attività straordinarie della Gestione commissariale di cui all'articolo 78 del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con</p>	<p><i>Il comma 2 dispone che fino al termine della Gestione commissariale, Roma capitale può concedere anticipazioni di liquidità alla Gestione commissariale per sopperire ad</i></p>

<p>modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di sopperire a temporanee carenze di liquidità della Gestione stessa il comune di Roma Capitale è autorizzato a concedere alla stessa anticipazioni di liquidità. Le modalità di concessione, la misura dell'eventuale tasso di interesse e la restituzione delle anticipazioni di liquidità di cui al periodo precedente, sono disciplinate con apposita convenzione tra Roma Capitale e la Gestione Commissariale.</p>	<p><i>eventuali temporanee carenze di liquidità della stessa.</i></p> <p><i>Un'apposita convenzione tra Roma Capitale e la Gestione Commissariale disciplinerà le modalità, l'eventuale tasso di interesse e la restituzione dell'anticipazione stessa.</i></p>
<p>2-bis. Gli enti locali che hanno proposto la rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio ai sensi dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro la data del 14 febbraio 2019 di deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, anche se non ancora approvato dalla competente Sezione regionale della Corte dei conti ovvero inciso da provvedimenti conformativi alla predetta sentenza della Sezione regionale competente, possono riproporre il piano per adeguarlo alla normativa vigente secondo la procedura dell'articolo 1, commi 888 e 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.</p>	<p><i>Il comma 2-bis interviene con un parziale rimedio a risolvere la grave situazione degli enti in pre-dissesto che avevano rimodulato o riformulato il proprio piano di riequilibrio sulla base delle disposizioni di cui al comma 714 della legge di bilancio 2016, dichiarato incostituzionale dalla sentenza CCost n. 18 del 2019.</i></p> <p><i>La norma prevede gli enti che hanno proposto la rimodulazione o riformulazione del piano entro il 14 febbraio 2019 (data di deposito della sentenza), anche se non ancora approvato, possono ripresentare il piano adeguandolo alla normativa vigente, ossia con una durata compresa tra 4 e 20 anni a seconda del rapporto esistente tra passività ed impegni di cui al titolo I.</i></p> <p><i>Non viene purtroppo presa in considerazione l'opportunità, proposta da ANCI, di adeguare alla nuova durata del piano anche il periodo di restituzione dell'anticipazione di liquidità di cui all'art. 243-ter del TUEL, che resta di durata massima decennale.</i></p>
<p>2-ter. La riproposizione di cui al comma 2-bis deve contenere il ricalcolo complessivo del disavanzo già oggetto del piano modificato, nel rispetto della disciplina vigente, ferma restando la disciplina prevista per gli altri disavanzi.</p>	<p><i>A norma del comma 2-ter, i piani di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al precedente comma devono contenere il ricalcolo complessivo del disavanzo da ripianare, già oggetto del piano modificato, ferme restando le regole che presiedono ai disavanzi di altro tipo (tipicamente il disavanzo "tecnico" da riaccertamento straordinario dei residui di cui al d.lgs. 118/2011).</i></p>
<p>2-quater. Le rimodulazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non sospendono le azioni esecutive e, considerata la situazione di eccezionale urgenza, sono oggetto di approvazione o di diniego della competente Sezione della Corte dei conti entro venti giorni dalla ricezione dell'atto deliberativo di Consiglio comunale. Per i piani per cui pende la fase istruttoria presso la Commissione di cui all'articolo 155 del testo</p>	<p><i>Il comma 2-quater stabilisce che le revisioni dei piani di riequilibrio di cui ai due commi precedenti non sospendono le azioni esecutive intraprese. Inoltre, in ragione della situazione di eccezionale urgenza, l'esame del piano revisionato è soggetto a procedura accelerata: conclusione dell'istruttoria COSFEL entro 20 giorni dalla ricezione degli atti e comunicazione degli esiti entro i successivi 5 giorni alla competente Sezione</i></p>

<p>unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Commissione predetta è tenuta a concludere la fase istruttoria entro venti giorni dalla ricezione delle deliberazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter. Entro i successivi cinque giorni, la Commissione invia le proprie considerazioni istruttorie conclusive alla competente Sezione territoriale della Corte dei conti; che provvede alla approvazione o al diniego del piano di riequilibrio riformulato entro venti giorni dalla ricezione degli atti.</p>	<p><i>territoriale della Corte dei conti; approvazione o diniego della Sezione regionale entro 20 giorni.</i></p>
<p>2-quinquies. A decorrere dall'anno 2019, al comune di Campione d'Italia è corrisposto un contributo nel limite massimo di 5 milioni di euro annui, per esigenze di bilancio, con priorità per le spese di funzionamento dell'ente, a valere sulle somme iscritte nel capitolo 1379, denominato «Contributo straordinario al comune di Campione d'Italia», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.</p>	<p><i>Il comma 2-quinquies dispone l'erogazione di un contributo di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019, a Campione d'Italia per esigenze di bilancio, con priorità per le spese di funzionamento dell'ente.</i></p>
<p>Articolo 38-bis. (Applicazione delle norme in materia di anticipazioni di liquidità agli enti territoriali per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni)</p>	
<p>1. All'articolo 1, comma 859, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «a quello del secondo esercizio precedente» sono aggiunte le seguenti: «. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;».</p>	<p><i>L'articolo 38-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, interviene sulle norme della legge di bilancio 2019 che hanno introdotto penalità rivolte agli enti che non risultano in regola con i tempi di pagamento dei debiti commerciali, con gli obblighi di riduzione del debito e con gli adempimenti per l'alimentazione della piattaforma dei crediti commerciali.</i></p> <p><i>Nello specifico, il comma 1, intervenendo sul comma 859, lettera a), della legge di bilancio 2019, rende irrilevante, ai fini dell'applicazione delle penalizzazioni, la condizione di riduzione del debito del 10% nei casi in cui il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio. Tale norma consente di non penalizzare quegli enti con un livello di debito da considerare irrilevante, ovvero "fisiologico", evitando il paradosso di cui alla norma originaria, che avrebbe portato a penalizzare con l'obbligo di accantonamento massimo anche gli enti in regola con i pagamenti.</i></p>
<p>2. All'articolo 1, comma 863, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato</p>	<p><i>Il comma 2 precisa che lo svincolo del Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione avviene nell'esercizio successivo a</i></p>

<p>di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859».</p>	<p><i>quello in cui siano rispettate le condizioni previste dalla normativa in materia di pagamenti.</i></p>
<p>Articolo 38-quater. (Recepimento dell'accordo tra il Governo e la Regione siciliana)</p>	
<p>1. I liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati ad applicare, nell'anno 2019, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, l'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato e, al fine di utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali, ad effettuare, con delibera consiliare, le necessarie variazioni, in entrata e in uscita, per lo stesso importo, che sono recepite al momento dell'elaborazione e dell'approvazione del bilancio di previsione.</p>	<p><i>L'articolo 38-quater reca disposizioni dirette a dare attuazione all'accordo integrativo tra il Governo e la Regione Siciliana del 15 maggio 2019 per il sostegno ai liberi consorzi e alle città metropolitane della regione, che fa seguito al precedente accordo in materia di finanza pubblica del 19 dicembre 2018.</i></p> <p><i>Nello specifico, il comma 1 introduce una disciplina derogatoria, per il 2019, alle disposizioni vigenti in materia di esercizio e gestione provvisoria del bilancio di previsione, al fine di consentire a tali enti di poter utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali.</i></p> <p><i>Con l'intervento normativo in esame i richiamati enti di area vasta sono autorizzati, in deroga all'art. 163 del TUEL, ad effettuare, con delibera consiliare, le necessarie variazioni per l'utilizzo delle risorse trasferite in conto capitale per interventi infrastrutturali.</i></p>
<p>2. In relazione alle disposizioni del comma 1, i liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati a:</p> <p>a) approvare il rendiconto della gestione degli esercizi 2018 e precedenti anche se il relativo bilancio di previsione non è stato deliberato. In tal caso, nel rendiconto della gestione, le voci riguardanti le «Previsioni definitive di competenza» e le «Previsioni definitive di cassa» sono valorizzate indicando gli importi effettivamente gestiti nel corso dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 163, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;</p> <p>b) predisporre un bilancio di previsione solo annuale per l'esercizio 2019;</p> <p>c) utilizzare nel 2019, ai sensi dell'articolo 187 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti</p>	<p><i>Il comma 2 dispone, in deroga alle vigenti disposizioni generali, che i liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana possono:</i></p> <p><i>a) approvare il rendiconto 2018 e 2017 anche nel caso in cui non sia stato approvato il corrispondente bilancio di previsione;</i></p> <p><i>b) approvare un bilancio di previsione annuale 2019 anziché triennale 2019-2021;</i></p> <p><i>c) utilizzare nel bilancio di previsione 2019 l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri di bilancio.</i></p>

<p>dall'articolo 162 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.</p>	
<p>3. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo il comma 881 sono inseriti i seguenti:</p> <p>«881-bis. Per un importo complessivo di 140 milioni di euro, il concorso alla finanza pubblica a carico della Regione siciliana per l'anno 2019 di cui al comma 881, sulla base dell'accordo raggiunto tra il Governo e la Regione stessa in data 15 maggio 2019, è assicurato utilizzando le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione 2014-2020 già destinate alla programmazione della Regione siciliana, che è corrispondentemente ridotto. La medesima Regione propone al CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue.</p> <p>881-ter. Alla Regione siciliana è attribuito un importo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 a titolo di riduzione del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 881. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;</p> <p>b) al comma 885 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane di cui al periodo precedente è incrementato, per l'anno 2019, di ulteriori 100 milioni di euro».</p>	<p><i>Il comma 3 prevede:</i></p> <p><i>a) l'introduzione di due commi alla legge di bilancio 2019. Il primo (co. 881-bis) stabilisce che 140 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nell'ambito della quota di risorse già destinate alla Regione siciliana, è utilizzata a titolo di concorso alla finanza pubblica a carico della Regione per l'anno 2019. Quest'ultima trasmette la nuova programmazione, nel limite delle disponibilità residue, al CIPE per la conseguente presa d'atto. Il secondo (co. 881-ter) attribuisce alla Regione siciliana un importo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 a titolo di riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 881 della legge di bilancio 2019. Gli oneri connessi alla presente disposizione sono coperti da una corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.</i></p> <p><i>b) l'integrazione al comma 885 della legge di bilancio 2019, con la previsione di un incremento di 100 milioni di euro del contributo della regione Siciliana a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane.</i></p>